

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VENANZETTI** e **PINTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1974

Modifiche agli articoli 2 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, stabilisce, all'articolo 14, che il Consiglio nazionale delle federazioni nazionali degli ordini e collegi professionali è composto dai presidenti dei rispettivi ordini e collegi. Il medesimo articolo sancisce che spetta al predetto Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della rispettiva federazione, nonchè deve stabilire — su proposta del comitato centrale — il contributo annuo che ciascun ordine e collegio deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della federazione. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 (regolamento di esecuzione al decreto legislativo dianzi citato), precisa che le adunanze ordinarie dei

Consigli nazionali delle federazioni hanno luogo nel febbraio di ciascun anno.

Ne consegue, pertanto, che i consiglieri nazionali delle federazioni, quali presidenti dei rispettivi ordini e collegi, almeno una volta l'anno debbono poter partecipare ai lavori del Consiglio nazionale, onde adempiere ad un obbligo loro derivante dal mandato ricevuto — per elezione — dagli iscritti agli albi professionali.

Tuttavia, la legge che ha ricostituito gli ordini delle professioni sanitarie (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233) ed il successivo regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221) non ha tenuto presente i modi in cui i componenti del Consiglio nazionale avrebbero potuto fruire

dei giorni indispensabili per la partecipazione alla massima assemblea federativa.

Inizialmente il problema non si pose forse perchè si vollero considerare soprattutto quelle categorie che, annoverando fra loro anche i « liberi professionisti », avrebbero potuto più facilmente reperire il tempo necessario per adempiere al mandato ricevuto. La carenza, tuttavia, si è evidenziata successivamente, sia perchè sono state istituite federazioni nazionali di categorie paramediche per le quali l'esercizio della libera professione era cosa assai più rara, sia perchè in particolare, la stragrande maggioranza di tali professionisti opera in enti pubblici dove, per regolamento, è vietato l'esercizio della professione libera.

Ne consegue, senz'ombra di dubbio, che è stata posta in rilievo una grave carenza giuridico-amministrativa: infatti, accade frequentemente che dipendenti da datori di lavoro, siano essi pubblici o privati, nominati componenti dei consigli direttivi dei collegi o delle federazioni professionali, non possono esplicare il mandato ricevuto, in quanto le amministrazioni da cui dipendono negano loro il debito permesso di assentarsi dal lavoro.

Occorre precisare, inoltre, che gli scopi e la stessa attività delle federazioni nazionali e dei collegi professionali, sono fissati dagli articoli 3 e 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e, quindi, non è possibile revocare in dubbio che ricorrano tutti gli elementi formali previsti dall'ultimo comma dell'articolo 51 della Costituzione italiana: « Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro ». Di contro, ci è noto che la stragrande maggioranza delle amministrazioni pubbliche e private, in carenza di un preciso dettato del legislatore, negano tale diritto ai propri dipendenti che si trovino nelle condizioni di dover rappresentare la propria categoria in seno ai più volte citati consigli direttivi delle federazioni e collegi professionali, impedendo loro di osservare un obbligo di legge.

Peraltro, non può non rilevarsi che la realizzazione sul piano pratico di detto principio costituzionale appare condizionata all'intervento di norme legislative ordinarie, considerandosi la norma costituzionale succitata di carattere programmatico, abbisognavole, come tale, di norme ordinarie di attuazione.

Tant'è che il legislatore non avrebbe sentito la necessità di introdurre nell'ordinamento positivo le norme di cui al cosiddetto « statuto dei lavoratori » — più sotto citato — qualora all'articolo 51 della Costituzione avesse di già carattere precettivo.

Ne risulta, ovviamente, una gravissima contraddizione in termini fra i disposti delle norme giuridiche: contraddizioni che possono essere risolte solo mediante l'introduzione di un articolo di legge che sancisca perentoriamente il diritto previsto dall'articolo 51 della Costituzione, più sopra riportato.

Ci risulta, peraltro, che malgrado i richiami effettuati a cura delle federazioni interessate ai Dicasteri competenti, sul contenuto dell'articolo 51 della Costituzione, i medesimi non hanno ritenuto di poter avocare a sè il compito di dirimere la questione, impartendo idonee disposizioni ai datori di lavoro.

Val la pena ora di ricordare, onorevoli senatori, che gli articoli 19, 23, 24, 30, 31 e 32 dello « statuto dei lavoratori » prevedono la concessione dei permessi retribuiti, della aspettativa, eccetera, per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

E, pertanto, se la legge 20 maggio 1970, n. 300 (« statuto dei lavoratori »), prevede permessi « sindacali », si giustifica maggiormente, ove fosse necessario, il diritto al riconoscimento del medesimo beneficio in favore di chi — per elezione — ha ricevuto un mandato all'espletamento di funzioni che sono *ope legis* definibili « pubbliche ».

Le giustificazioni adottate da alcune amministrazioni da cui dipendono gli interessati è spesso esemplificata nel fatto che « il dipendente è stato assunto per occupare un posto che deve concretarsi nel proseguimento e nell'assolvimento di interessi pubblici », così oggettivando che l'autorizzazione ad as-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sentarsi dal luogo di lavoro per assolvere al mandato in seno al collegio professionale o alla federazione è subordinata esclusivamente agli interessi dell'amministrazione che funge da « datore di lavoro ». Di contro, onorevoli senatori, se « pubblico » è l'interesse che il lavoratore è tenuto a salvaguardare nell'ambito del luogo ove presta la propria opera, altrettanto « pubblico » è quello che è tenuto ad assolvere per tener fede all'impegno assunto all'atto della ricezione del conferimento di una carica elettiva in seno ad un organismo direttivo di enti che — come nel caso delle federazioni nazionali — sono definiti per legge « enti di diritto pubblico ».

A noi sembra che l'esigenza prospettata dalle federazioni nazionali e dai collegi pro-

fessionali delle categorie paramediche — quali tecnici di radiologia, infermiere professionali, assistenti sanitarie, vigilatrici di infanzia, ostetriche — sia fondata e possa essere accolta, sulla base di quanto fin qui relato. A tal fine si propone di aggiungere all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al successivo articolo 14 del medesimo disposto di legge un apposito comma che, senza modificare le norme di carattere generale, consenta ai componenti dei consigli direttivi dei collegi professionali e dei Consigli nazionali delle federazioni che svolgono attività propria presso terzi, di fruire del beneficio del permesso retribuito per poter adempiere al mandato ricevuto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è aggiunto il seguente comma:

« I componenti del Consiglio direttivo, ove svolgano la propria attività in dipendenza da terzi, hanno diritto alla concessione di permessi retribuiti per poter svolgere il mandato ricevuto e per poter realizzare le attribuzioni previste dal successivo articolo 3 ».

Art. 2.

All'articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è aggiunto il seguente comma:

« I componenti del Consiglio nazionale e del Comitato centrale, ove svolgano la propria attività lavorativa in dipendenza di terzi, hanno diritto alla concessione di permessi retribuiti per poter svolgere il mandato ricevuto e per poter realizzare le attribuzioni previste dal successivo articolo 15 ».